

REGOLAMENTO (CEE) N. 1125/77 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 1977

recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 26, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2824/76⁽⁴⁾, ha stabilito che il titolo d'esportazione, per taluni prodotti di cui alla voce 11.07 della tariffa doganale comune, è valido fino alla scadenza dell'undicesimo mese successivo a quello del rilascio del titolo;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che una validità di lunga durata può essere sfruttata a fini speculativi; che tuttavia, conformemente alla prassi internazionale, gran parte dei contratti di fornitura sono conclusi per almeno un anno; che, per consentire agli esportatori di malto di continuare a concludere tali contratti, si dovrebbe prevedere la possibilità di fissare una durata di validità dei titoli più lunga, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni, segnatamente per quanto concerne la destinazione delle esportazioni e il termine entro il quale tale destinazione deve essere indicata nel titolo d'esportazione;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 306/76 della Commissione, del 12 febbraio 1976, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione nei settori dei cereali e del riso⁽⁵⁾, sono state definite zone differenziate in base alle caratteristiche dei mercati dei cereali, delle farine e del riso; che l'articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2042/75 ha esteso ai titoli rilasciati per l'esportazione di malto e aventi una

validità di lunga durata la suddivisione geografica contemplata dal regolamento (CEE) n. 306/76; che l'esperienza ha dimostrato che tale suddivisione non teneva sufficientemente conto delle particolari caratteristiche del mercato del malto; che ciò ha rivelato la necessità di delimitare zone specifiche per codesto prodotto; che a tal fine è stato adottato il regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso⁽⁶⁾; che occorre modificare corrispondentemente l'articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2042/75;

considerando che, inoltre, il termine entro il quale la destinazione dev'essere indicata sul titolo d'esportazione, termine che è attualmente di due mesi, è insufficiente tenuto conto delle prassi commerciali in vigore; che è quindi opportuno portarlo a tre mesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 9 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2042/75 è modificato come segue:

- 1. In deroga all'articolo 9, il titolo d'esportazione per i prodotti di cui alle sottovoci 11.07 A I b), 11.07 A II b) e 11.07 B della tariffa doganale comune è valido dal giorno del suo rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 fino alla scadenza dell'undicesimo mese successivo, ove esso venga richiesto per un'esportazione verso una delle zone definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77.

In tal caso, il titolo precisa la destinazione nella casella 13 e fa obbligo di esportare verso la destinazione ivi indicata.

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

(4) GU n. L 325 del 24. 11. 1976, pag. 5.

(5) GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 14.

(6) Vedi pag. 53 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Tuttavia, l'indicazione della destinazione di cui al paragrafo 1 può aver luogo dopo il rilascio del titolo. In tal caso, essa dev'essere effettuata entro tre mesi dal giorno di rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1977. Esso si applica soltanto ai titoli rilasciati a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH
